



*Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod. NA6A/ND18/12 – Cod. GR/gr

CNAPPC
Prot.: 0000444
Data: 30/04/2008
Uscita

A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori d'Italia
LORO SEDI

OGGETTO: Aut. Vig. parere n. 14/2008 – Tariffa – Gara Provincia Gorizia.

Si fa seguito alla precedente circolare di questo Consiglio Nazionale del 14 settembre 2007, prot. n. 727, con la quale si invitavano gli Ordini ad attivare una ricognizione delle gare per affidamento di incarichi di progettazione indette nel proprio territorio, al fine di monitorare le conseguenze in materia tariffaria derivanti dalla presunta interpretazione della L. 248/2006 (c.d. decreto Bersani).

L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Gorizia, attivatosi in tal senso, constatati gli esiti di una procedura aperta per affidamento di incarico indetta dall'Amministrazione provinciale di Gorizia, dai quali è scaturita una riduzione della tariffa professionale vigente di oltre il 50%, ha presentato specifica istanza di parere presso le Autorità competenti.

Sul caso si è espressa l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con il proprio parere n. 14 del 23 gennaio 2008, che si allega alla presente.

Vale la pena riportare brevemente alcuni semplici, ma efficaci passi dello stesso:

“(…)

Nel caso in esame, la Provincia di Gorizia ha ritenuto di calcolare il prezzo stimato della prestazione da porre a base d'asta, alla luce della percentuale di spese tecniche riconosciute dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il Decreto del Presidente della Regione F.V.G. n. 453 del 20/12/2005 “Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2 (determinazione aliquote spese di progettazione generali e di collaudo)”.

(…)

Quanto sopra non attiene, né può attenersi, alla quantificazione del corrispettivo a base d'asta per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto, la cui tipologia e i relativi onorari non possono discostarsi da quelli previsti dalla L. n. 143/1949 e dal D.M. 4 aprile 2001.

Ciò in quanto la quantificazione degli onorari dei progettisti di opere pubbliche, individuata dalle norme sopra richiamate, è volta alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di che trattasi, nel rispetto dei diritti di detti professionisti, a garanzia della correttezza dell'esercizio professionale, prodromico alla realizzazione a regola d'arte dell'appalto di lavori oggetto dell'attività di progettazione.

E tale sembra essere la volontà del legislatore che, all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, ha disposto che i corrispettivi delle attività di progettazione siano calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote di cui al D.M. 4 aprile 2001.

Detta statuizione è stata riconfermata dal correttivo al codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007 che, nel recepire l'abrogazione dei minimi tariffari inderogabili attuata dalla L. n. 248/2006, ha mantenuto in vita la citata previsione di cui al comma 3 dell'art. 92.


(...)

”

In base alle motivazioni ora riportate, la stessa Autorità è dunque giunta alla conclusione che **“il prezzo stimato della prestazione da porre a base d'asta per le attività di progettazione deve essere riferito alle tariffe professionali di cui al D.M. 4 aprile 2001”**.

Alla luce e in forza di questo importante risultato, si invitano gli Ordini a proseguire in tale proficua attività e, con l'occasione, è gradito porgere i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)



IL PRESIDENTE
(arch. Raffaele SIRICA)



All.: parere Aut. Vig.